

**STATUTO**  
**dell' associazione "COTRONIX - ONLUS**  
**(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)**

**Art. 1 (Denominazione - sede - durata)**

E' costituita un'associazione apolitica, multiconfessionale, volontaria denominata "COTRONIX organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici. L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione è costituita ed opera all'esterno e fa riferimento alla normativa di cui alla Legge 49/1987 (disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) nonché alla normativa di cui al Decreto Legislativo 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Essa ha durata illimitata ed ha sede in Roma, attualmente in Viale delle Milizie 3 scala D. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

**Art. 2 (Statuto e regolamento)**

L'associazione "COTRONIX" è disciplinata dal presente statuto, e per quanto da esso non disciplinato, troveranno applicazione le disposizioni in materia dettate dalla legislazione regionale, statale e comunitaria vigenti. E' facoltà dell'assemblea predisporre uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto.

**Art. 3 (Finalità)**

Scopo esclusivo dell'associazione è di favorire la solidarietà sociale in tutte le sue forme, sia con iniziative locali, che attraverso gli interscambi con altri Paesi nonché con attività di cooperazione alla crescita economica ed allo sviluppo in favore delle popolazioni di Paesi del terzo mondo che versino in condizioni di obiettiva indigenza e di arretratezza economica.

Persegue la propria finalità attraverso attività di assistenza sociale e sociosanitaria,

beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili.

Essa opera, in particolare, a favore dei minori svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, dei portatori di handicap, degli anziani e dei malati in stato di indigenza.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. Potrà tuttavia svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, anche se svolte in assenza delle condizioni previste dal presente articolo, purché connesse, ed accessorie, ai fini sociali ed istituzionali nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2 bis del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari per il regolare funzionamento ovvero in ragione delle qualifiche o specializzazioni richieste per l'attività da svolgere.

**Art. 4 (Progetti)**

L'associazione persegue le proprie finalità attraverso progetti che riguardano i settori seguenti:

a) SENSIBILIZZAZIONE dell'opinione pubblica con iniziative di studio e

divulgazione aventi varie forme;

b) COOPERAZIONE: progetti di collaborazione con altri enti pubblici e privati;

c) AIUTI: progetti di cooperazione allo sviluppo e reperimento dei sussidi necessari per la loro realizzazione;

d) FORMAZIONE: progetti di formazione professionale e non, a favore dei soggetti svantaggiati e di coloro che svolgono attività di volontariato nei loro confronti;

e) TURISMO SOCIALE: fornisce gli strumenti finanziari-conoscitivi per lo sviluppo del turismo sociale in tutte le sue forme;

f) SOSTEGNO ECONOMICO: si occupa di trovare famiglie che aiutino a mantenere minori e giovani in stato di indigenza al fine di favorirne la formazione culturale e l'inserimento nel mondo del lavoro nel rispetto delle culture di origine.

E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto ad eccezione di quelle attività ad esse direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento come vigente.

#### **Art. 5 (Gli associati - ammissione)**

L'associazione si compone di un numero indeterminato di associati ovvero persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, senza distinzione di cultura, classe sociale, sesso, religione, nazionalità e razze, che ne condividono gli scopi. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono associati coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e coloro che ne faranno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal C.D.N. Essi si impegnano ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione.

L'associazione si basa in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati che possono essere:

a) FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto della costituzione dell'associazione;

b) ORDINARI: tutti coloro che su domanda sono ammessi dal C.D.N. a far parte dell'associazione;

c) JUNIORES: tutti gli associati minorenni la cui domanda di adesione, autorizzata da chi ne esercita la patria potestà, viene accettata d'ufficio;

d) SOSTENITORI: gli associati che contribuiscono finanziariamente alle attività dell'associazione pagando una quota associativa almeno doppia rispetto a quella dei soci ordinari.

e) ONORARI: che vengono nominati dall'Assemblea su proposta del C.D.N. per meriti particolari.

#### **Art. 6 (Gli aderenti - Diritti e doveri)**

Gli associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare, se maggiorenni, direttamente o per delega e a recedere dall'appartenenza all'associazione. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e possono essere eletti a cariche sociali. Gli associati non hanno diritto ad alcun compenso, mentre hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa e dalla legge vigente.

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri associati è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede. Gli associati sono tenuti a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Le quote associative non sono né rimborsabili né trasferibili.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

a) dimissioni volontarie, comunicate al Segretario del C.D.N. per mezzo di raccomandata;

b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;  
c) espulsione a causa di indegnità deliberata dall'assemblea, anche su suggerimento del C.D.N., a causa di gravi inadempimenti agli obblighi statutari, con la maggioranza dei due terzi dei presenti e comunicata per iscritto all'associato.

Avverso tale decisione potrà essere presentato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Il C.D.N., nei trenta giorni successivi, convocherà l'Assemblea che si esprimerà definitivamente in merito all'esclusione. L'interessato potrà impugnare la delibera di espulsione avanti il Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20.

Gli associati possono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **Art. 7 (Indicazione degli Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo Nazionale (denominato C.D.N. nel presente Statuto), il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario-Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 8 (L'Assemblea)**

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1 (uno); il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In caso di comprovata inerzia da parte del Presidente nel convocare l'assemblea, questa può essere convocata dal Vice-Presidente o dal Segretario.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra gli associati che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o

dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera le modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile, quale sia la convocazione, il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile, quale sia la convocazione, il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dall'associato fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dall'associato ordinario più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell'ente.

Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'art. 1.

Le delibere prese dall'assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti gli associati dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Per ulteriori modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee potranno essere predisposti uno o più regolamenti.

#### **Art. 9 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri ad un numero massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea degli associati che ne determina anche il numero, attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea degli associati in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea degli associati in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea degli associati;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea degli associati;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

Possono essere eletti consiglieri soltanto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

In caso di comprovata inerzia da parte del Presidente nel convocare il Consiglio, questo può essere convocato dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 2 (due) consiglieri, nel caso di Consiglio composto da tre membri, di almeno 3 (tre) consiglieri nel caso di Consiglio composto fino a 5 (cinque) membri e di almeno 4 (quattro) consiglieri negli altri casi e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega; l'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero consiglio dovrà essere rieletto. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-Tesoriere sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo; in caso di assenza del Segretario-Tesoriere, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

#### **Art. 10 (Il presidente dell'Associazione)**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché Presidente dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- b) assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea degli associati, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario-Tesoriere;
- e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

#### **Art. 11 ( Vice presidente dell'associazione)**

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

#### **Art. 12 (Segretario-Tesoriere)**

Il Segretario-Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve comunicare periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Segretario-Tesoriere provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario-Tesoriere decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 (Collegio dei revisori dei conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.

Il collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Nessun componente del collegio può essere anche membro del Consiglio Direttivo. Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-Tesoriere.

Il controllo sulla gestione avverrà periodicamente ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea degli associati le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

#### **Art. 14 (Collegio dei probiviri)**

L'assemblea degli associati può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra l'associazione e gli associati. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

#### **Art. 15 (Gratuità degli incarichi)**

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 (Patrimonio dell'Associazione)**

Il patrimonio associativo è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione. Gli associati espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali, anche a sostegno di specifiche attività e/o progetti;
- 5) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art. 17 (Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-Tesoriere, fatti propri dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno.

#### **Art. 18 (Scioglimento dell'Associazione)**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  - 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
  - 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
- In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea degli associati in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo da devolvere ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante prevalentemente nel settore delle attività di sviluppo e cooperazione alla crescita delle popolazioni di paesi del terzo mondo e di minori svantaggiati; della cooperazione all'attività di adozione internazionale e/o a distanza; ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 662/1996, salvo che una diversa destinazione sia imposta dalla Legge.

#### **Art. 19 (Controversie)**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### **Art. 20 (Norma di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.